



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "VITO VOLTERRA"**

Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Grafica e Comunicazione



Prot. 5046

San Donà di Piave, 6 dicembre 2019

Al Personale Docente  
Al Personale ATA

**Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni, responsabilità ed obblighi del Personale docente e ATA.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Dlgs n° 297/1994

**VISTO** l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati.

**VISTO** il CCNL vigente.

**VISTO** il D.Lgs. 165/2001

**TENUTO CONTO** che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

**EMANA** la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica e sulle misure organizzative di seguito riportate:

- 1) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.
- 2) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio.
- 3) Sorveglianza dei Collaboratori scolastici.
- 4) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti.
- 5) Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione/uso dei servizi igienici
- 6) Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori.
- 7) Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe.
- 8) Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso".
- 9) Durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione.
- 10) Entrate posticipate.
- 11) Uscite anticipate.
- 12) Uso delle attrezzature.
- 13) Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni.
- 14) Norme comportamentali in caso di terremoto.
- 15) Disposizioni finali.

PREMESSA

In via generale, si rammenta che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente grava però, se pure nei limiti fissati dall'art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999 e successive integrazioni contrattuali.

Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

## 1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c., "*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*". Dispone l'art. 2048 c.c. che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*". Quindi, se l'alunno subisce un danno nel periodo di tempo in cui era affidato all'insegnante, o comunque all'Istituzione Scolastica, grava su chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c.: che è in capo al docente, e di conseguenza, l'onere di provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto, per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331). Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

**Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente**, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

## 2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

L'ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella. Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che all'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza.

### **Ritardi in orario di ingresso.**

La puntualità è un valore che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e/o uscire dalle Porte di Emergenza.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base delle delibere degli O.C. e in relazione al funzionamento previsto per le classi.

Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita degli studenti

### **3) COLLABORATORI SCOLASTICI.**

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

### **4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI**

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o i docenti liberi vigilano sugli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio in congruo anticipo. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

### **Accortenze durante il cambio di turno:**

**1- Tutti i ventilatori devono esser spenti dal docente uscente, ed il docente entrante deve verificare se è stata rispettata la disposizione.**

**2- Tutti i docenti devono disinserire la propria password dal computer in classe.**

Il docente entrante deve verificare che gli alunni siano tutti presenti in classe, ordinatamente.

## 5) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE/UTILIZZO SERVIZI IGIENICI.

La ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione sarà effettuata in modo da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.

In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza, come da tabella pubblicata (sono concessi cambi tra i docenti preventivamente comunicati alla Vice-preside).

Si ricorda che la sorveglianza durante la pausa è presenza in servizio e nessuno può allontanarsi dalla propria postazione senza autorizzazione.

Nello specifico se è previsto il cambio dall'orario delle lezioni durante la pausa di ricreazione sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare sulla classe il quale ha il dovere di restare in aula con gli allievi e vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni fino all'arrivo del docente dell'ora successiva.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o/e sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti incivili da parte di altri alunni.

**Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi.**

Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

## 6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

Gli AT vigileranno che l'ingresso e il deflusso dal laboratorio avvenga nel rispetto delle norme scolastiche.

## 7) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo in caso di necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro, anche dalla prima ora considerato l'atto tasso di studenti pendolari e se assolutamente necessario.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per qualunque motivo. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici. Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

Per queste necessità i docenti si rivolgeranno a ai collaboratori scolastici prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse. Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

## 8) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di diversabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal/dai docente/i della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico e/o dall'assistente materiale.

## 9) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento uscite didattiche ed i viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M. n.291/92)".

In caso di partecipazione di un alunno portatore diversabile, sarà designato un qualificato accompagnatore, **prioritariamente il docente di sostegno** – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti. Più accompagnatori qualificati saranno valutati secondo le precipue necessità, considerate di volta in volta

## VALUTAZIONE DEI RISCHI DURANTE LE GITE

(dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1769/2012)

“Durante i viaggi d’istruzione la responsabilità dell’istituto scolastico (nella figura del suo Dirigente) e degli insegnanti è di natura contrattuale, perché l’accoglimento della domanda d’iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso. (punto 5.1.2)”

“Gli accompagnatori hanno l’obbligo di intervento diretto, adeguato ed immediato dinanzi a specifici episodi od eventi, che siano però con immediata plausibilità collegabili alla commissione di atti pericolosi, nocivi o autolesivi. (punto 5.2.2) “

“Gli accompagnatori sono chiamati ad una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni in cui gli allievi dovranno alloggiare, accertandosi dell’assenza di rischi evidenti. (punto 5.3.3)”

Al primo accesso nella struttura alberghiera, si suggerisce agli accompagnatori di effettuare una rapida ricognizione di tutte le stanze utilizzate dagli allievi, al fine di valutare l’assenza di rischi evidenti e di carenze strutturali e/o ambientali che possano pregiudicare l’incolumità degli allievi stessi.

## 10) ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni.

In caso di ritardi ripetuti il docente coordinatore o referente del Consiglio di Classe è tenuto ad informare la famiglia.

Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

## 12) USCITE ANTICIPATE

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante.

Il docente consentirà l’allontanamento dalla classe solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale con adeguata motivazione. L'insegnante custodirà il permesso di ritiro dell'alunno e lo annoterà sul registro on line.

### **13) USO DELLE ATTREZZATURE**

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- Informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il PC in modo corretto e coerente con le finalità educativo -didattiche della scuola;
- rispettare i Regolamenti dei luoghi laboratoriali.

In ogni caso, i responsabili dei laboratori dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e degli Assistenti tecnici segnalandoli, tempestivamente alla Dirigenza scolastica.

Sono altresì investiti della stessa responsabilità tutti i docenti in compresenza e gli AT, nei luoghi deputati.

### **14) NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, FAMIGLIE, UTENTI ESTERNI:**

1. *Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola.*
2. *I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati.*
3. *I genitori possono incontrare i docenti e il Dirigente Scolastico previo appuntamento.*

L'accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato:

- l'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico.
- il collaboratore accompagnerà in Segreteria o in presidenza coloro i quali ne faranno richiesta nei giorni e tempi stabiliti.
- in caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

### **15) NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI TERREMOTO:**

Il Dirigente Scolastico o l'RSPP (raccordato con Dirigente Scolastico o Collaboratori del Dirigente) in relazione alla dimensione del terremoto deve:

- Valutare la necessità o l'opportunità dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di allarme
- Avvertire gli addetti alle emergenze che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione
- Coordinare tutte le operazioni attinenti le norme comportamentali all'interno dell'edificio ad es.: mantenere la calma; evitare atteggiamenti di panico; non precipitarsi fuori, ma lasciare aperta la porta per uscire; restare nel locale in cui ci si trova e cercare riparo sotto i tavoli, i banchi, sotto l'architrave della porta oppure in adiacenza ai muri e dalle strutture portanti.
  - Non restare in prossimità di tramezzi.

- Stare lontani dalle finestre, da armadi, da mobili pensili e da qualsiasi suppellettile appesa, questi sono propensi a cadere facilmente.
- I docenti devono mantenersi in continuo contatto con il RSPP o l'ASPP attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione.
- I docenti, con l'aiuto di alunni predisposti o di operatori scolastici, devono curare la protezione degli alunni disabili.
- Il Dirigente Scolastico, o l'ASPP raccordati con il Dirigente Scolastico o i Collaboratori del Dirigente valutano, prima dell'ordine di evacuazione, se sia necessario modificare le vie di esodo.
- Dopo le scosse, all'ordine di evacuazione, eseguire gli incarichi affidati dal piano di emergenza, quindi abbandonare l'edificio seguendo le procedure di sicurezza.

### **Se ci si trova all'aperto**

- Allontanarsi dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche
  - Fermarsi preferibilmente in un posto dove non vi sia nulla che possa crollare.
- La valutazione della situazione di pericolo DOPO l'evacuazione dell'edificio spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico, al RSPP o l'ASPP o ai Collaboratori del Dirigente raccordati con il Dirigente Scolastico, tenendo conto dell'intensità della scossa e delle condizioni strutturali.

### **Zone di evacuazione in caso di evento significativo:**

Nel caso in cui dalla valutazione emergesse la necessità di non rientrare a scuola, ma procedere all'evacuazione in zona più sicura del primo punto di raccolta, si farà riferimento alle zone di evacuazione definitive per la cittadinanza.

QUALORA FOSSE IMPOSSIBILE METTERSI IN CONTATTO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO, LE OPPORTUNE DECISIONI SPETTANO AI RESPONSABILI DELL'EMERGENZA O AL DOCENTE PIÙ ANZIANO, IN CASO DI ASSENZA DEI RESPONSABILI DELL'EMERGENZA.

### **16) DISPOSIZIONI FINALI**

- È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. *Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza.* Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.
- È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

### **I collaboratori scolastici dovranno:**

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al DS o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni.
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;

- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente alla DSGA, devono controllare periodicamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo e, durante le ore di lezione, dovranno:

- ✓ controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- ✓ controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- ✓ controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- ✓ segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.
- ✓ rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
- ✓ verificare che la cartellonistica relativa alle procedure di sicurezza sia sempre affissa e ben leggibile e provvedere all'immediata affissione qualora la stessa risultasse mancante.

La presente direttiva si intende tacitamente rinnovata negli anni scolastici successivi a quello della sua emanazione.

La pubblicazione della presente Direttiva nell'Area Docenti del sito web equivale a notifica formale. In caso di revisione di una o più parti si procederà a nuova emissione e a nuova pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico

*Prof. Erminia Bosnia*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art.3 comma2 del Dlgs. N° 39/1993*